



# **COMUNE DI LUISAGO**

Provincia di Como

## **REGOLAMENTO COMUNALE PER L'INSTALLAZIONE E L'ESERCIZIO DI IMPIANTI DI TELECOMUNICAZIONE PRIVATI, DI TELEFONIA MOBILE E DI RADIODIFFUSIONE**

# **INDICE**

## **Capo I NORME GENERALI**

- art. 1 finalita'
- art. 2 ambito di applicazione
- art. 3 dispositivi emittenti campi elettromagnetici a radio frequenza non soggetti ad obbligo di comunicazione o autorizzazione

## **Capo II LOCALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI E PRESCRIZIONI DI NATURA URBANISTICO-EDILIZIA**

- art. 4 individuazione delle aree per l'installazione degli impianti
- art. 5 localizzazioni consentite
- art. 6 contestualizzazione degli impianti
- art. 7 installazione degli impianti
- art. 8 rispetto parametri ed indici degli strumenti urbanistici vigenti

## **Capo III PROGRAMMA ANNUALE DELLE LOCALIZZAZIONI E PROCEDURE PER IL RILASCIO DEI TITOLI ABILITATIVI E COMUNICAZIONI**

- art. 9 piano annuale delle localizzazioni
- art. 10 iter procedurale delle istanze
- art. 11 impianti temporanei di telefonia mobile
- art. 12 azioni di risanamento

## **Capo IV PUBBLICIZZAZIONE DEI PROGRAMMI E DEGLI IMPIANTI**

- art. 13 informativa e modalita' di pubblicizzazione alla cittadinanza
- art. 14 vigilanza e controllo
- art. 15 sanzioni

## **Capo V DISPOSIZIONI FINALI**

- art. 16 disposizioni finali

## **APPENDICE: QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO**

## **Capo I NORME GENERALI**

### **ART. 1 FINALITA'**

La finalità del presente regolamento è quella di salvaguardare, tutelare e proteggere la popolazione dai campi elettromagnetici, la salubrità e la sicurezza degli ambienti di vita, nonché armonizzare ed inserire correttamente sul territorio gli impianti fissi per le telecomunicazioni e la radiotelevisione nel rispetto del contesto urbanistico, dell'ambiente e del paesaggio, garantendo una razionale pianificazione degli impianti in questione compatibilmente con le esigenze del servizio, nel rispetto del principio di precauzione e di prevenzione di derivazione comunitaria", come definito nell'art. 174 del Trattato di Amsterdam in data 2.10.1997, del suo corollario A.L.A.R.A. (As Low As Reasonably Possible), e del principio di minimizzazione dell'intensità e degli effetti dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici secondo le migliori tecnologie disponibili, come richiamato dall'art 1 lett. e) della Legge n. 36/2001.

### **ART. 2 AMBITO DI APPLICAZIONE**

Le norme e le prescrizioni di cui al presente regolamento si applicano all'intero territorio comunale. Rientrano nell'ambito di applicazione gli impianti ricetrasmittenti di radiazione elettromagnetica, quali quelli necessari per l'esercizio del servizio pubblico di telefonia mobile e personali (GSM, GPRS/UMTS, LAN,WLAN,HSPA, LTE ecc),e per la trasmissione radiofonica televisiva (analogica e numerica/digitale) e per altri servizi similari disciplinati dal quadro normativo di riferimento operanti nell'intervallo di frequenza compreso tra 100 KHz e 300 GHz.

L'applicazione riguarda sia gli interventi di nuova costruzione che quelli manutentivi, d'ampliamento e potenziamento degli impianti preesistenti.

Risultano essere esclusi dagli adempimenti previsti dal presente regolamento:

- a) le attività di commercializzazione degli impianti e delle apparecchiature in grado di produrre campi elettromagnetici di frequenza compresa tra 100 KHz e 300 GHz;
- b) gli impianti e le apparecchiature di telecomunicazione autorizzati con potenza al connettore d'antenna non superiore a 20 W, utilizzati esclusivamente per fini di soccorso, protezione civile e di servizio di amministrazioni pubbliche;
- c) gli impianti e le apparecchiature di radiocomunicazione autorizzati ad uso radioamatoriale con potenza al connettore di antenna non superiore a 5 W.

Resta inteso che anche per le sopradescritte fattispecie deve, in ogni caso, essere garantito il rispetto dei limiti di esposizione per la popolazione indicati dalla vigente normativa.

### **ART. 3 DISPOSITIVI EMITTENTI CAMPI ELETTROMAGNETICI A RADIO FREQUENZA NON SOGGETTI AD OBBLIGO DI COMUNICAZIONE O AUTORIZZAZIONE**

Non sono soggetti agli obblighi di comunicazione o di autorizzazione previsti dal presente regolamento e dalla vigente normativa in materia i sotto elencati dispositivi emittenti campi elettromagnetici a radiofrequenza impiegati in ambienti di lavoro per attività imprenditoriali ed in ambiente abitativo per uso domestico:

- a) telecomandi a distanza;
- b) controlli di processo;
- c) allarmi anti-intrusione, sia per la parte destinata al rilevamento che per la comunicazione;
- d) comandi di carrelli mobili automatici;
- e) cercapersone;
- f) rete di telefoni interni "cordless" (comunicazioni bidirezionali);

- g) dispositivi di comunicazione tra apparecchiature informatiche (interfaccia radio per computers e/o periferiche);
- h) ripetitori di segnali video per manifestazioni congressuali, sportive e similari;
- i) sistemi di comunicazione in cuffia per lavoratori o per traduzione simultanea.

## **Capo II LOCALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI E PRESCRIZIONI DI NATURA URBANISTICO-EDILIZIA**

### **ART. 4 INDIVIDUAZIONE DELLE AREE PER L'INSTALLAZIONE DEGLI IMPIANTI**

Le aree del territorio comunale sono individuate e denominate, in conformità con i criteri approvati con Deliberazione di Giunta Regionale 11 dicembre 2001 n. VII/7351, nel modo seguente:

Area 1: corrisponde alle parti di territorio comunale ricadenti all'interno della delimitazione del centro abitato e comprende tutte le aree edificate con continuità ed i lotti interclusi con esclusione degli insediamenti sparsi e le aree esterne purché non interessate dal processo di urbanizzazione, nonché le aree verdi di pregio ambientale;

Area 2: risulta essere costituita dalle parti di territorio comunale non ricadenti in Area 1 ed in Area 3, così come definite dal presente articolo;

Area 3: corrisponde all'area di proprietà comunale in via Saragat, ove è presente il serbatoio pensile dell'acquedotto comunale;

Aree di particolare tutela: coincidenti con le aree comprese entro il limite di 100 metri dal perimetro di proprietà di immobili quali: asili, scuole, ospedali, case di cura, residenze per anziani, cliniche con gestione sia pubblica che privata, nonché le zone per le quali sono stati rilevati da A.R.P.A. particolari valori di campo elettromagnetico, o presenza di elevati fattori di inquinamento e degrado ambientale.

I criteri per l'individuazione delle aree nelle quali è consentita l'installazione degli impianti per le telecomunicazioni e la radiotelevisione, potranno essere soggetti a revisione a seguito di variazione della normativa o ad evoluzione della tecnologia (Delibera di Giunta Regionale VII/7351)

### **ART. 5 LOCALIZZAZIONI CONSENTITE**

In Area 1, fuori dalle aree di particolare tutela, è consentita l'installazione degli impianti per telecomunicazioni e radiotelevisioni, ad eccezione degli impianti per la telefonia mobile, di cui alla L.R. 11 maggio 2001 n. 11 con potenza totale ai connettori di antenna non superiore a 1000 W.

In Area 2, fuori dalle aree di particolare tutela, è consentita l'installazione degli impianti per le telecomunicazioni e radio televisione, ad eccezione degli impianti per la telefonia mobile, di cui alla L.R. 11 maggio 2001 n. 11.

In Area 3 e' consentita l'installazione degli impianti di telecomunicazione compresi gli impianti per la telefonia mobile e di radio emissione con potenza totale ai connettori di antenna non superiore a quella massima consentita dalla concessione ministeriale rilasciata a ciascun impianto.

Nelle Aree di particolare tutela come sopra definite è vietata l'installazione di impianti per le telecomunicazioni, telefonia mobile, radiotelevisione e radioemissione.

### **ART. 6 CONTESTUALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI**

I gestori degli impianti di cui all'art. 2 devono proporre la soluzione architettonica di minore impatto visivo e che garantisca il migliore inserimento nell'ambiente circostante secondo i criteri di cui ai successivi articoli 7 e 8 in caso di richiesta di permesso di costruire ovvero di D.I.A. (denuncia di inizio attività).

L'Amministrazione potrà concordare soluzioni sulla base di progetti innovativi favorendo quelle che prevedano:

- adozione di tecnologie di diffusione del segnale attraverso sistemi che minimizzino l'impatto visivo e/o espositivo o sistemi comunque tecnologicamente innovativi, anche in relazione alla possibile futura introduzione di nuove soluzioni tecniche;
- riqualificazione ambientale della zona circostante gli interventi attraverso la qualità architettonica e paesaggistica degli impianti. Tale riqualificazione potrà prevedere anche la realizzazione di opere di urbanizzazione o impiantistiche di interesse generale. In particolare nelle aree extraurbane l'impianto ed i vani tecnici dovranno essere schermati visivamente attraverso siepi e alberature costituite da specie autoctone anche, ove possibile, mediante l'utilizzo di sistemi di verde già presenti sul territorio;
- posizionamento degli impianti nelle aree comunali eventualmente messe a disposizione dall'Amministrazione Comunale, per l'interesse pubblico che riveste il servizio di telefonia, privilegiando comunque (anche al di fuori di aree pubbliche) soluzioni di utilizzo plurimo della medesima struttura, ove non esistano controindicazioni relative ai livelli di esposizione della popolazione.

## **ART. 7 INSTALLAZIONE DEGLI IMPIANTI**

Sono ammesse solo le installazioni che, con soluzioni tecnologiche innovative, dimostrino tecnicamente la minimizzazione delle esposizioni e garantiscano bassi impatti radioelettrici ed il minimo impatto visivo-paesaggistico-ambientale.

Non sono in ogni caso ammessi vani tecnici e apparati tecnologici su coperture e terrazzi.

Non è permessa la creazione di superfetazioni architettoniche per il mascheramento degli impianti e delle strutture accessorie ancorché provvisorie o temporanee.

Le installazioni sono effettuate prioritariamente su strutture di supporto preesistenti.

Non è consentita la realizzazione di nuovi tralicci o nuovi pali ad eccezione dell'Area 3.

E' altresì vietata l'installazione di impianti su manufatti di cui non sia comprovata la regolarità urbanistica ed edilizia, nonché nel caso non sia stata opportunamente comprovata la solidità della struttura stessa.

Nei centri storici, nelle parti di territorio oggetto di vincolo ambientale specifico ovvero ricompresi in ambiti assoggettati a vincoli ambientali automatici, la compatibilità degli impianti per la telecomunicazione e radiotelevisivi deve essere dimostrata dai proponenti ed accertata dall'Amministrazione Comunale secondo le procedure vigenti ai sensi di legge.

Per qualsiasi installazione ci si dovrà ispirare a criteri di:

- minima invadenza visiva dei nuovi elementi tecnologici e massimo rispetto della lettura del quadro percettivo costituente lo scenario urbano in cui si colloca l'impianto da installare. In tale ottica la collocazione di nuovo impianto viene valutata verificandone la non visibilità, per quanto possibile, dagli spazi pubblici e la non interferenza percettiva con gli edifici di valore storico;
- massima concentrazione di più gestori, ove non esistano controindicazioni relative ai livelli di esposizione della popolazione. E' esclusa la possibilità che un gestore possa disporre in modo esclusivo dell'impianto;
- massima mimetizzazione degli impianti privilegiando scelte cromatiche di tipo neutro che riducano l'impatto visivo dei manufatti e delle strutture evitando l'impiego di superfici metalliche riflettenti.

E' fatto obbligo agli operatori di conservare e mantenere con cura gli impianti di propria competenza sia per finalità estetiche e di decoro e per garantire nel tempo l'efficacia delle misure di protezione adottate per il contenimento delle emissioni. Il venire meno delle condizioni previste per l'esercizio dell'impianto, anche nel caso dipenda da mancata esecuzione o carenza di interventi di manutenzione, comporterà la sospensione dell'attività e nel caso di mancato adempimento delle

prescrizioni impartite per conformare l'impianto alle previsioni di legge, la revoca del titolo abilitante.

I gestori dovranno provvedere all'adeguamento degli impianti esistenti in modo che siano idonei a soddisfare le esigenze del servizio in relazione con lo sviluppo tecnologico.

## **ART. 8 RISPETTO PARAMETRI ED INDICI DEGLI STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI.**

Le installazioni oggetto del presente regolamento e gli interventi edilizi ad esse correlati dovranno in ogni caso rispettare i disposti normativi previsti dagli strumenti urbanistici vigenti, tenuto conto della qualificazione delle stesse come opere di urbanizzazione secondo le leggi vigenti

## **Capo III PROGRAMMA ANNUALE DELLE LOCALIZZAZIONI E PROCEDURE PER IL RILASCIO DEI TITOLI ABILITATIVI E COMUNICAZIONI**

### **ART. 9 PIANO ANNUALE DELLE LOCALIZZAZIONI**

I gestori di reti di telecomunicazioni o quanti agiscono in loro nome devono presentare entro il 30 novembre di ogni anno, il piano di localizzazione.

I gestori hanno l'obbligo di valutare preventivamente la disponibilità di aree di proprietà comunale e solo in mancanza di disponibilità di dette aree, potranno valutare l'installazione su aree private, ovviamente nel rispetto delle disposizioni del presente regolamento.

Il piano dovrà descrivere lo sviluppo o la modificazione dei sistemi, da loro gestiti, con l'indicazione delle aree di ricerca per la collocazione di nuove stazioni oltre che l'eventuale necessaria ottimizzazione dei sistemi esistenti al fine del massimo contenimento delle esposizioni.

Sulla base delle informazioni contenute nei piani di localizzazione proposti, saranno promosse iniziative di coordinamento e di razionalizzazione della distribuzione degli impianti al fine di conseguire l'obiettivo di minimizzare l'esposizione della popolazione alle radiazioni, di garantire la tutela dell'ambiente e la salvaguardia del paesaggio, compatibilmente con la qualità del servizio offerto dai sistemi stessi.

Il piano generale delle localizzazioni sarà reso pubblico per 30 giorni.

Nei successivi trenta giorni cittadini, associazioni o comitati che ne abbiano interesse possono presentare eventuali osservazioni.

### **ART. 10 ITER PROCEDURALE DELLE ISTANZE**

L'installazione di infrastrutture per impianti radioelettrici e la modifica delle caratteristiche di emissione di questi ultimi e, in specie, l'installazione di torri, di tralicci, di impianti radiotrasmettenti, di ripetitori di servizi di comunicazione elettronica, di stazioni radio base per reti di comunicazione elettroniche mobili, per reti di diffusione, distribuzione e contribuzione dedicate alla televisione digitale terrestre, reti di radiofrequenza dedicate alle emergenze sanitarie ed alla protezione civile, nonché per reti radio a larga banda puntomultipunto nelle bande di frequenza all'uopo assegnate, oggetto del presente regolamento è soggetta al rilascio del permesso di costruire da parte dei preposti uffici comunali previo inoltro di idonea istanza (conforme al modello A dell'allegato n. 13 del Decreto Legislativo 01 agosto 2003 n. 259) da parte dei soggetti a tal fine abilitati e previo accertamento da parte dell'organismo competente (A.R.P.A.) della compatibilità del progetto ai limiti di esposizione.

Detta istanza, al fine di consentire agli uffici preposti le opportune verifiche di compatibilità, nonché l'acquisizione di eventuali ulteriori pareri istruttori che la specificità degli interventi potrebbe rendere necessari, deve essere corredata da:

- dimostrazione del titolo ad eseguire l'intervento;

- estremi della concessione governativa (nei casi previsti);
- progetto architettonico dell'impianto completo di inquadramento cartografico generale, delle piante, dei prospetti, delle sezioni significative e della relazione tecnico-progettuale, nonché definizione dell'accessibilità;
- progetto relativo all'impatto elettromagnetico redatto, in conformità con la normativa vigente (caratteristiche radioelettriche dell'impianto e stima del campo generato compresa stima puntuale dei valori di campo dei punti dove si prevede maggiore esposizione della popolazione (v.allegato 13 del Dlgs259/03 e allegato B legge regionale n.11/01);
- copia dell'istanza presentata all'A.R.P.A. (Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale) al fine del rilascio del parere di competenza;
- dichiarazione di conformità ai limiti di esposizione previsti dalla normativa vigente;
- documentazione fotografica relativa all'immobile oggetto di installazione ma che, al contempo, risulti esaustiva del relativo contesto urbano;
- “rendering” di simulazione con vedute significative della localizzazione rispetto al contesto urbano circostante con particolare riferimento alla visibilità dagli spazi pubblici;
- eventuali pareri o autorizzazioni, propedeutici alla realizzazione dell'impianto, previsti dalla normativa statale e regionale vigente, anche in relazione a vincoli ambientali, architettonici e territoriali, o vincoli d'uso o accesso al manufatto o all'area ove è prevista l'installazione dell'immobile;
- atto di impegno, sottoscritto dal titolare dell'impianto o da suo o legale rappresentante, ad una corretta manutenzione dell'impianto, ove, ai fini della protezione della popolazione, devono essere rispettate le indicazioni specificamente fornite dall'esperto di cui al comma 4 dell'art. 3 della L.R. 11/2001. Il titolare dell'impianto o il suo legale rappresentante si deve impegnare altresì ad eseguire, nel caso di disattivazione dello stesso, gli interventi necessari allo smantellamento dell'impianto, alla sua rimozione, nonché al ripristino del sito in armonia con il contesto territoriale;
- certificato fidejussorio relativo agli oneri di smantellamento e ripristino ambientale che dovranno risultare da idoneo computo metrico redatto sulla base dei costi previsti dal Listino Prezzi della Camera di Commercio di Como.

Nel caso di installazione di impianti, con tecnologia UMTS od altre LTE (reti mobili di quarta generazione), con potenza in singola antenna uguale od inferiore a 20 W, fermo restando il rispetto dei limiti di esposizione è sufficiente l'inoltro di D.I.A. (denuncia di inizio attività) conforme al modello B di cui all'allegato n. 13 del Decreto Legislativo 01 agosto 2003 n. 259.

La documentazione da allegare a corredo della denuncia di inizio attività è la medesima prevista per le istanze di permesso di costruire.

Copia dell'istanza o della D.I.A., secondo i casi, viene contestualmente inoltrata all'A.R.P.A che si pronuncia entro 30 giorni dalla data di comunicazione. Il responsabile del procedimento dell'ufficio comunale competente può richiedere, per una sola volta, entro 15 giorni dalla data di ricezione dell'istanza, eventuale documentazione integrativa non prodotta ovvero che risulta essere utile e necessaria per l'istruttoria dell'istanza stessa.

Nel caso una Amministrazione interessata dal procedimento abbia espresso il proprio motivato dissenso all'intervento, il responsabile del procedimento convoca, ai sensi di legge, una conferenza di servizi, alla quale prendono parte i rappresentanti delle amministrazioni e degli enti interessati, dell'A.R.P.A. oltre ad un rappresentante dell'amministrazione dissenziente.

La conferenza di servizi deve pronunciarsi entro 30 giorni dalla prima convocazione.

L'approvazione, adottata dalla maggioranza dei presenti, sostituisce ad ogni effetto gli atti di competenza delle singole amministrazioni e vale altresì come dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dei lavori. Della convocazione e dell'esito della conferenza viene tempestivamente informato il ministero competente.

Qualora il motivato dissenso, a fronte di una decisione positiva assunta dalla conferenza di servizi, sia espresso da una amministrazione preposta alla tutela ambientale, alla tutela della salute o alla tutela del patrimonio storico-artistico, la decisione è rimessa al Consiglio dei Ministri e trovano

applicazione le disposizioni di cui agli articoli 14 e seguenti della Legge 07 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni.

Le opere devono essere realizzate, a pena di decadenza, nel termine perentorio di 12 mesi dalla ricezione del provvedimento di autorizzazione espresso.

## **ART. 11 IMPIANTI TEMPORANEI DI TELEFONIA MOBILE**

Si definiscono impianti temporanei per la telefonia mobile le stazioni radio di terra del servizio di telefonia mobile (stazioni radio base) destinati ad operare per un periodo di tempo limitato per esigenze funzionali temporanee o in attesa della realizzazione dell'impianto fisso, e che, comunque, non siano in attività per un periodo di tempo superiore a 180 giorni.

Gli impianti temporanei che abbiano potenza totale al connettore d'antenna non superiore a 7 W, hanno medesimi obblighi previsti per gli impianti fissi con potenza totale al connettore d'antenna non superiore a 7 W. Il Comune può chiedere al gestore una diversa localizzazione dell'impianto.

Gli impianti temporanei di cui al comma 1, con potenza totale al connettore d'antenna superiore a 7 W ma non superiore a 20 W, in deroga a quanto stabilito dall'art. 10, sono soggetti agli obblighi di comunicazione previsti dall'art. 6 comma 1 lett. a) della L.R. n. 11/2001. Il Comune può chiedere al gestore una diversa localizzazione dell'impianto.

Scaduti i termini temporali di esercizio richiamati al comma 1 e specificati nella comunicazione indicata al precedente comma, l'impianto non potrà essere mantenuto attivo a copertura della stessa area, che dovrà essere ripristinata a cura del gestore.

## **ART. 12 AZIONI DI RISANAMENTO**

Entro 120 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, i titolari di impianti situati in aree ove non è consentita l'installazione o che non rispettino i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità previsti dalle vigenti disposizioni normative, comunicano al Comune, alla direzione generale competente in materia ambientale della Giunta Regionale ed all'A.R.P.A. specifici piani di adeguamento ai disposti contenuti nel presente regolamento.

La conseguente attività di delocalizzazione degli impianti dovrà risultare, in ogni caso, conforme al presente regolamento.

Tutti gli impianti già realizzati e funzionanti, possono essere delocalizzati su siti pubblici, dando priorità ai traslochi di impianti già esistenti su siti privati in stretta aderenza col tessuto abitativo urbano.

L'A.R.P.A. provvede ad effettuare i controlli relativi al rispetto dei piani di risanamento.

Ogni onere derivante dall'applicazione dei piani di risanamento è posto a carico dei titolari degli impianti.

Qualora l'A.R.P.A. verifichi il superamento dei limiti e dei valori di esposizione della popolazione previsti dalla vigente normativa, ne dà informazione al Sindaco per l'adozione delle misure di competenza ed all'A.S.L. Laddove al superamento dei limiti previsti dalla vigente normativa concorrano più impianti, l'A.R.P.A. nella sua comunicazione indica i coefficienti di riduzione previsti dalla normativa vigente proponendo i tempi per l'attuazione del risanamento.

Il Comune, attraverso gli uffici comunali preposti, provvederà a prescrivere al titolare od ai titolari degli impianti che concorrono a determinare il superamento dei limiti di esposizione e dei valori indicati dalla vigente normativa, l'attuazione di specifici interventi di risanamento, da realizzarsi non oltre 180 giorni dall'intervenuta prescrizione secondo modalità e tecniche da individuarsi sotto la diretta responsabilità dei titolari.

L'A.S.L. effettua le valutazioni del caso riguardo ai rischi per la salute della popolazione, in relazione all'entità ed alle condizioni del superamento di cui sopra e propone al Sindaco l'eventuale adozione di provvedimenti a tutela della salute pubblica, con oneri derivanti a carico dei soggetti gestori.



Nel caso in cui i titolari di impianti che provocano, o concorrono a provocare, il superamento dei limiti di esposizione e dei valori indicati dalla vigente normativa, definiscano accordi volontari per la riduzione dell'esposizione entro tali limiti, gli stessi formulano apposita proposta al Sindaco che, sentita l'A.R.P.A., può approvare tale proposta di riduzione a conformità dell'impianto o degli impianti.

L'A.R.P.A. effettua i propri relativi controlli sul risultato dell'applicazione delle misure di risanamento, dando comunicazione degli esiti al Sindaco e all'A.S.L.

Qualsiasi azione di risanamento risulti necessario porre in atto, sarà ad esclusivo carico del gestore l'esecuzione degli adempimenti necessari.

In caso di inerzia dei titolari di impianto, il Comune può disporre la sospensione dell'attività degli impianti ovvero revocarne l'autorizzazione all'esercizio.

## **Capo IV PUBBLICIZZAZIONE DEI PROGRAMMI E DEGLI IMPIANTI**

### **ART. 13 INFORMATIVA E MODALITA' DI PUBBLICIZZAZIONE ALLA CITTADINANZA**

Il Comune si impegna, nel rispetto delle vigenti normative, ad assicurare la dovuta informazione e comunicazione ai cittadini.

Al fine di garantire la sicurezza e la trasparenza richiesta dai cittadini, il Comune provvede a:

- rendere pubblici i dati dei programmi annuali attuati e previsti;
- reperire attraverso A.R.P.A. ed entro il 31 marzo di ogni anno il catasto aggiornato degli impianti in funzione ed a metterlo a disposizione dei cittadini.

### **ART. 14 VIGILANZA E CONTROLLO**

Il Comune esercita le funzioni di vigilanza secondo quanto previsto dalla vigente normativa avvalendosi degli organi tecnici dell'A.R.P.A. ovvero di esperti qualificati a termine di legge.

Il controllo deve essere finalizzato a verificare il rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione previsti dalla normativa statale e dei valori di riferimento di cui al presente regolamento ed il mantenimento dei parametri tecnici dell'impianto dichiarato dal gestore al momento della richiesta dell'autorizzazione.

Il Comune, oltre ai controlli esercitati con il supporto dell'A.R.P.A., relativi alle esposizioni dei campi elettromagnetici e sullo stato dell'ambiente previsti dall'art. 11 della L.R. 11/2001 e successive eventuali modifiche e/o integrazioni, si riserva di effettuare forme di controllo integrative volte a verificare lo stato manutentivo dei luoghi e degli impianti.

Il Comune, sempre con il supporto dell'A.R.P.A., può esercitare la sua funzione di controllo mediante il posizionamento temporaneo di centraline, al fine di rilevare le emissioni dei campi elettromagnetici.

Poiché la concessione ministeriale all'esercizio dell'attività di telecomunicazione ha una durata temporale, ove questa non venga rinnovata o qualora l'impianto non sia oggetto di trasferimento ad altro soggetto concessionario subentrante, al fine di scongiurare l'abbandono incontrollato degli impianti e dei manufatti, i titolari sono obbligati alla sistemazione e/o ripristino dello stato dei luoghi originari a propria cura e spese, entro il termine di 60 giorni dalla data della scadenza della concessione ministeriale.

### **ART. 15 SANZIONI**

Le sanzioni previste per riscontrate inadempienze dei titolari di impianti rispetto agli obblighi normativi, sono quelle previste in capo all'art. 12 della L.R. 11 maggio 2001 n. 11 ed eventuali successive modificazioni o integrazioni.

## **Capo V DISPOSIZIONI FINALI**

### **ART. 16 DISPOSIZIONI FINALI**

Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente regolamento si fa riferimento ai disposti normativi, sia regionali che statali indicati nell'appendice normativa del presente regolamento nonché altre ed ulteriori disposizioni di legge che potranno successivamente intervenire ad integrare e/o a modificare quelle vigenti.

## APPENDICE

### QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

#### Statale:

- Legge 22 febbraio 2001 n. 36 “Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici”
- Decreto Legislativo 01 agosto 2003 n. 259 “Codice delle comunicazioni elettroniche”
- D.P.C.M. 08/07/2003 (applicativo della Legge n. 36/2001)

#### Regionale:

- Legge Regionale 11 maggio 2001 n.11 “Norme sulla protezione ambientale dall’esposizione a campi elettromagnetici indotti da impianti fissi per le telecomunicazioni e per la radiotelevisione”
- Regolamento Regionale 19 novembre 2001 n. 6 “Regolamento attuativo delle disposizioni di cui all’articolo 4, comma 14, all’articolo 6, comma 4, all’articolo 7, comma 12 e all’articolo 10, comma 9, della L.R. 11 maggio 2001 n. 11”
- Circolare Regionale n. 63/2001 “Legge Regionale 11/2001 – Norme per la protezione ambientale dall’esposizione ai campi elettromagnetici indotti da impianti fissi per le telecomunicazioni e per la radiotelevisione – Indicazioni sull’applicazione della legge relativamente alla presentazione della documentazione per le comunicazioni o per le richieste di autorizzazione”
- Delibera della Giunta Regionale 11 dicembre 2001 n. VII/7351 “Definizione dei criteri per l’individuazione delle aree nelle quali è consentita l’installazione degli impianti per le telecomunicazioni e la radiotelevisione e per l’installazione dei medesimi, ai sensi dell’art. 4, comma 2, della L.R. 11 maggio 2001 n. 11”
- Legge Regionale 06 marzo 2002 n. 4 “Norme per l’attuazione della programmazione regionale e per la modifica e l’integrazione di disposizioni legislative”
- Delibera della Giunta Regionale 30 dicembre 2002 n. VII/11850 – Presa d’atto della comunicazione dell’Assessore Nicoli Cristiani avente ad oggetto: “Norme in materia di impianti per le telecomunicazioni e la radiotelevisione. Rapporti tra fonti statali e legge regionale”
- Legge Regionale 10 giugno 2002 n.12 “Differimento dell’applicazione di disposizioni in materia di installazione di impianti di telecomunicazioni e radiotelevisione di cui all’art. 3 comma 12 lett. a) della legge regionale 6 marzo 2002 n. 4”

Il regolamento è in vigore dal 27 luglio 2013